REGOLAMENTO (CEE) N. 2248/81 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [1], in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3502/80 del Consiglio, del 22 dicembre 1980, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia [2] e in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 2 dell'accordo provvisorio è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : B. altri : V. altri : c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci : 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone	143 000 pezzi

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione ; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dall'8 agosto al 31 dicembre 1981, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : B. altri : V. altri : c) Vestiti, completi e insiemi, per uomo e per ragazzo, esclusi quelli da sci : 1. di lana o di peli fini 2. di fibre tessili sintetiche o artificiali 3. di cotone	Iugoslavia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1981.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

[1] GU n. L 130 del 27. 5. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 43.